



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 101 LEGISLATURA N. VIII

DE/ME/S04 Oggetto: DPCM n. 185/2006 - Competenze circa la individuazione  
O NC dell'alunno come soggetto disabile.

Prot. Segr.  
213

L'anno duemilasette addì 5 del mese di marzo in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - Spacca Gian Mario  | Presidente |
| - Amagliani Marco    | Assessore  |
| - Ascoli Ugo         | Assessore  |
| - Carrabs Gianluca   | Assessore  |
| - Ciaccaglia Gianni  | Assessore  |
| - Marcolini Pietro   | Assessore  |
| - Mezzolani Almerino | Assessore  |
| - Minardi Luigi      | Assessore  |
| - Petrini Paolo      | Assessore  |
| - Pistelli Loredana  | Assessore  |

Sono assenti:  
- Agostini Luciano

Vice Presidente

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.  
Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Mezzolani Almerino.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: D.P.C.M. 23.2.2006 N. 185 - COMPETENZE CIRCA LA INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME SOGGETTO DISABILE

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Salute che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

- in attuazione di quanto indicato con D.P.C.M. 23.2.2006 n. 185 concernente "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002 n. 289" di stabilire che alla individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap provvede la Unità Multidisciplinare per l'Età Evolutiva (UMEE) della zona territoriale ASUR competente, istituita ai sensi dell'art. 10 della L.r. n. 18/96 e successive modificazioni e costituite sulla base dei criteri di cui alla precedente deliberazione n. 1965 del 12.11.2002;
- Per un migliore raccordo tra i Servizi regionali competenti, gli enti locali, la Direzione Scolastica regionale e le Zone territoriali ASUR in materia di integrazione scolastica degli alunni disabili di prevedere l'istituzione un apposito gruppo di lavoro per l'adozione di specifici accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Gian Maria Spacca)



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

D.P.R. 24.2.94  
L.R. N. 18/96 e successive modificazioni ed integrazioni  
D.G.R. n. 1965 del 12.11.2002  
D.G.R. N. 3410 del 12.12.05  
D.P.C.M. 23.2.2006 n. 185

Con D.P.R. 24.2.1994 è stato emanato apposito atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap. L'art. 2 del predetto decreto stabilisce che alla individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap provvede lo specialista ovvero lo psicologo esperto nell'età evolutiva in servizio presso le UU.SS.LL.

Con D.G.R. n. 3410 del 12.12.05 è stato adottato un atto di coordinamento nei confronti delle UU.SS.LL. al fine di disciplinare i compiti ad esse affidati ai sensi dell'art. 12 comma 5 e 6 della legge n.104/92 e svolti secondo le modalità di cui al D.P.R. 24.2.94.

Successivamente con L.r. 4.6.96 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone disabili" sono state istituite, ai sensi dell'art. 9, le Unità Multidisciplinari per la presa in carico dei soggetti disabili appartenenti rispettivamente all'età evolutiva e all'età adulta.

In particolare all'art. 10 sono state istituite le UMEE (Unità Multidisciplinari per l'età evolutiva) composte da un neuropsichiatria infantile, uno psicologo, un pedagogo, un assistente sociale, uno o più tecnici della riabilitazione come logopedisti, fisioterapisti, psicomotricisti, musicoterapisti e uno o più consulenti nella patologia segnalata.

Una delle competenze ad esse affidata riguarda proprio l'individuazione dell'handicap e la compilazione della diagnosi funzionale.

L'UMEE, stando alla normativa regionale, segue la persona disabile sino alla conclusione del suo percorso scolastico per poi passare la competenza all'UMEA istituita ai sensi dell'art. 11 della stessa L.r.n. 18.

Con D.G.R. n. 1965 del 12.11.2002 sono stati emanati i criteri per la costituzione e la dotazione di persone delle Unità Multidisciplinari e le modalità di collaborazione delle stesse con le Commissioni sanitarie di cui all'art. 4 della legge n.104/92 e con gli organismi previsti dalla legge n. 68/99.

4

7



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In esecuzione a quanto previsto all'art. 35 comma 7 della legge 27.12.2002 n. 289 in data 23.2.2006 è stato emanato il D.P.C.M. n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap".

Il comma 1 dell'art. 2 del D.P.C.M. prevede espressamente che "Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap le Aziende sanitarie dispongono .... appositi accertamenti collegiali nei rispetto di quanto stabilito all'art. 12 e 13 della legge 5.2.92 n. 104".

Il D.P.C.M. non fornisce però indicazioni più specifiche circa la composizione del collegio.

Si pone, quindi, la necessità di valutare se, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.C.M. n. 185/96, le Unità Multidisciplinari per l'età evolutiva (UMEE) possano svolgere tale individuazione o debba essere previsto allo scopo altro apposito organo collegiale. Questa valutazione va fatta anche alla luce delle argomentazioni sostenute dal Consiglio di Stato nel parere reso in data 29 agosto 2005 sullo schema del suddetto regolamento che riconducono le modalità di individuazione dei soggetti con handicap ai livelli essenziali di competenza statale in quanto "segnano il confine sostanziale tra gli aventi diritto o meno alle prestazioni, confine che non può patire differenze sull'intero territorio nazionale".

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, si osserva quanto segue:

L'art. 35, comma 7, della legge n. 289/2002 detta norme relative all'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap, prevedendo in particolare che all'individuazione dei soggetti medesimi provvedano le ASL sulla base di accertamenti collegiali. In precedenza tale individuazione era affidata dal d.p.r. 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap), adottato in attuazione dell'art. 12, comma 7, della l. 104/1992, allo specialista ovvero allo psicologo esperto dell'età evolutiva in servizio presso l'allora USL. Lo stesso d.p.r. individua nell'unità multidisciplinare l'organismo competente ad effettuare i successivi adempimenti, consistenti precisamente nella diagnosi funzionale e nella redazione del profilo dinamico-funzionale.

Le UMEE, disciplinate dagli articoli 9 e 10 della l.r. 18/1996, sono costituite presso l'ASL e collocate a livello di distretto: in particolare l'art. 10 della l.r. 18/1996, nel testo modificato con l.r. 28/2000, assegna alle UMEE, oltre al compito di compilare la diagnosi funzionale e di collaborare con gli operatori della scuola e con i genitori per l'elaborazione del profilo dinamico-funzionale, anche quello di individuare la disabilità.

Si ritiene che tale assegnazione, disposta con legge regionale, non debba venir meno nel caso in esame in seguito all'entrata in vigore del D.P.C.M. n. 185/2006, il quale ribadisce quanto già previsto dall'art. 35, comma 7, della legge n. 289/2002.

Infatti, anche seguendo l'interpretazione del Consiglio di Stato che fa salva la competenza statale in materia riconducendola ai livelli essenziali di assistenza nel presupposto che l'accertamento collegiale sia una forma di garanzia essenziale e uniforme per tutti i soggetti interessati, va rilevato che la disposizione statale si limita ad assegnare l'accertamento medesimo alle ASL senza specificare ulteriormente la composizione dei collegi: tale composizione quindi ben può essere individuata dalla Regione, essendo l'azienda sanitaria ente operante nell'ambito regionale che spetta alla Regione stessa disciplinare.

4



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pertanto, si propone alla giunta regionale l'adozione della presente deliberazione come di seguito indicato:

- in attuazione di quanto stabilito con DPCM 23.2.2006 n. 185 concernente "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002 n. 289" di stabilire che alla individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap provvede la Unità Multidisciplinare per l'Età Evolutiva (UMEE) della zona territoriale ASUR, istituita ai sensi dell'art. della L.r. n. 18/96 e successive modificazioni e costituite sulla base dei criteri di cui alla precedente deliberazione n. 1965 del 12.11.2002;
- Per un migliore raccordo tra i Servizi regionali competenti, gli enti locali, la Direzione Scolastica regionale e le Zone territoriali ASUR in materia di integrazione scolastica degli alunni disabili di prevedere l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro per l'adozione di specifici accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Dott. Claudio Maria Maffei)

leg

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SALUTE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Carmine Ruta)

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Bruno Brandoni)